

Sigetti

Sent. 2478/18

Rep. 2660/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 8535/2016 R.G. promossa da

DI MUNDO EMANUELE, in proprio

attore

Contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [redacted]

convenuta

Oggetto: restituzione somme e risarcimento danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- In via preliminare occorre rilevare che, per effetto dell'entrata in vigore (dal 4.7.2009) della riforma del processo civile operata dalla legge n. 69 del 18.6.2009 non è più prevista, nella redazione della sentenza, "la concisa esposizione dello svolgimento del processo" prevista dall'art. 132, comma II, n. 4, primo inciso, Cpc prima di tale riforma.
- L'art. 45 co 16 della su citata legge ha previsto, infatti, che al secondo comma dell'art. 132 del codice di procedura civile il n. 4) dell'art. 132 co II del cpc sia sostituito dal seguente: " n. 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Ex art. 58, II co Legge n. 69/2009 : "ai giudizi pendenti in primo grado alla data della relativa entrata in vigore di tale legge si applichi, tra l'altro, l'art. 132 del codice di rito come modificati da tale legge" nella presente sentenza non viene riportata l'esposizione dello svolgimento del processo

La domanda si correla alla contestazione incentrata sulla bolletta n. 1440799332 recante

la somma di Euro 3.370,30 emessa il 21.11.2014 e pervenuta il 5.1.2015 all'attore Di

Mundo Emanuele, proprietario dell'appartamento sito in Bitonto, a via [redacted]

[redacted]

L'attore assumeva che gli importi addebitati in bolletta si riferivano a consumi presunti

per il periodo decorrente dal 1 06 2008 al 5 1 2010.

Assumeva, altresì, di aver sottoscritto un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e gas con la MYA ENERGIA S.r.l. e di aver inviato, in riferimento alle condizioni generali del relativo contratto, in data 9.10.2015, una comunicazione fax alla [REDACTED] con cui invitava la [REDACTED] a cessare la somministrazione che, di fatto, impediva il perfezionamento della migrazione dell'utenza al nuovo fornitore.

L'attore, inoltre, deduceva di aver proposto, in data, 21.10.2015, domanda di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione [REDACTED] e che *"sempre nel mese di ottobre la società convenuta sospendeva per nove giorni la fornitura di energia per la morosità relativa alla bolletta contestata"* e che tale sospensione cessava il giorno 28 ottobre solo a seguito del pagamento della somma recata dalla bolletta contestata effettuato dall'istante, *"in via meramente cautelativa e con riserva di ripetizione"*, con bonifico bancario del 26.10.2015.

Con tali premesse, l'attore chiedeva, in via principale, previo accertamento della totale illegittimità ed infondatezza della bolletta, condannare l'[REDACTED] alla restituzione dell'importo versato oltre al risarcimento dei danni patiti da esso attore e dalla propria famiglia in occasione della illegittima sospensione della fornitura mediante il pagamento di Euro 1.500,00 o altra somma da determinarsi secondo equità;

In subordine l'attore, nell'ipotesi in cui il calcolo dei consumi fosse stato ritenuto corretto, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta prescrizione dei consumi relativi al

periodo 1.6.2008-5.1.2010 essendo la richiesta pervenuta il 15.1.2015 e la condanna dell'■■■■ alla restituzione della somma di Euro 1.352,97 oltre interessi legali o di quell'altra somma accertanda. Instava, in ogni caso, per le spese di lite.

La convenuta ■■■■, costituendosi, sosteneva che, nel corso del rapporto 1.5.2008 al 31.10.2015, aveva regolarmente erogato l'energia elettrica e che, dopo aver emesso, sino all'aprile 2012, n.17 fatture, aveva inviato la fattura del 21.11.2014 *recante l'importo di Euro 3.370,30, dopo un blocco di fatturazione (non di fornitura) conseguente ad un problema tecnico*, in cui aveva richiesto i consumi relativi al periodo 27.4.2012-21.11.2014 ed effettuato il conguaglio con riferimento ai consumi relativi al periodo 1.06.2008-26.04.2012.

Deduceva, inoltre, di aver emesso successivamente specificate 5 fatture ed infine quella di cessazione con cui aveva operato il conguaglio definitivo emettendo un assegno di Euro 22.20 incassato dall'attore in data 8.1.2016.

Deduceva, altresì, di aver operato in un primo momento una riduzione della fornitura ed in un secondo momento l'interruzione della fornitura atteso il mancato pagamento dopo aver sollecitato e diffidato alla corresponsione, avvenuta la quale aveva immediatamente riattivato il servizio.

L'ENI concludeva per il rigetto della domanda in tutte le sue articolazioni.

La domanda merita accoglimento per le considerazioni che si esprimono.

La contestazione involge la legittimità dei consumi calcolati e dell'importo richiesto che

l'attore aveva corrisposto *"in via meramente cautelativa e con riserva di ripetizione"*.

L'Eni ha dedotto che la richiesta delle somme trovava motivazione in un "blocco" di

fatturazione -e non di fornitura- conseguente ad un problema tecnico.

L'■■■■■ dunque, ha fatturato i consumi relativi al periodo 27.4.2012-21.11.2014 ed ha

effettuato il conguaglio con riferimento ai consumi relativi al periodo

1.06.2008-26.04.2012: ne discende che l'inconveniente della omessa fatturazione si è

protratto per più anni.

Per il giudicante la contestazione avanzata costituisce eccezione *di inadempimento o*

inesatto adempimento- è l'■■■■■ pertanto onerata della prova di avere fornito il servizio di

cui si chiede il corrispettivo trattandosi di un fatto costitutivo del diritto.

L'■■■■■ ha non ha fornito prova rigorosa della erogazione ed ha motivato il ritardo della

fatturazione con un "problema tecnico" che ha impedito, atteso anche il tempo trascorso,

un controllo da parte dell'utente sull'esecuzione regolare del contratto.

Va, inoltre, significato la bolletta per cui è causa recante l'importo di Euro 3.370,30 riporta il conguaglio -1.6.2008/26.4.2012-; tale bolletta fissa come termine ultimo di pagamento il 7.2.2015: invero, dall'esame della bolletta emessa il 20.3.2015 cfr. doc 8 fascicolo [REDACTED] dove è riportato un periodo di conguaglio -1.8.2014-6.2.2015- successivo a quello su richiamato emerge che non vi è alcuna annotazione di omissione di pagamenti afferenti periodi o conguagli precedenti ma anzi è indicato che "i pagamenti delle precedenti bollette risultano regolari."

Inoltre la diffida di cui al doc. 15 a) fascicolo [REDACTED] dell'11.4.2015 recante la richiesta del pagamento del suddetto importo di Euro 3.370,30 fa riferimento alla bolletta oggetto di causa n. 1440799332 ma indica la data di scadenza del 6.3.2015 che risulta diversa dal ridetto termine indicato sulla bolletta medesima "pagare entro il 7.2.2015."

Nell'ottica in cui al Giudicante viene rimesso l'apprezzamento della sussistenza in concreto degli elementi in base ai quali la situazione fattuale non rende certa la debenza del credito, il decidente ritiene che in atti non vi sia la prova dell'adempimento il cui onere grava sulla società erogatrice dei consumi che si è resa "inadempiente" in ragione di una fatturazione di un conguaglio arrivato dopo un lasso di tempo incongruo e in ogni

caso comprensivo di somme assoggettate alla prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, ai sensi dell'art. 2.948 n. 4 c.c. .

Il giudicante, nella fattispecie, ritiene di far riferimento all'obbligo di correttezza delle parti nel rapporto sinallagmatico che si estende alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione: il decidente, pertanto, non può avere riguardo alle sole obbligazioni dedotte in contratto (nella fattispecie erogazione del servizio e pagamento) ma anche a quelle c.d. "collaterali" di collaborazione privilegiandone l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato sia stato "causato" dal creditore.

Ne discende l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito con declaratoria di condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 3.370,30 che l'attore ha corrisposto.

Non si ritiene provata la spiegata domanda di risarcimento del danno.

Nella peculiarità della controversia e nella qualità di parte attrice dell'avvocato si ravvisano i "giusti motivi" per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il GIUDICE DI PACE di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DI MUNDO EMANUELE nei confronti dell'  in

persona del legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione notificato il 18.7.2016, così provvede:

* disattesa ogni altra istanza ed eccezione, accoglie la domanda di accertamento negativo del credito e condanna la [REDACTED] a restituire all'attore Dimundo Emanuele la somma di Euro 3.370,30.

Compensa, tra le parti, le spese di lite.

Bari 5 luglio 2018.

Il Giudice di Pace

Avv. Nicoletta Palmieri


